

COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 1 del 26/03/2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del regolamento sulla tassa rifiuti.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Lago

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato il vigente regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Lago;

Esaminata la proposta di variazione del regolamento generale delle entrate tributarie riportata di seguito, con la quale si modifica l'art. 14 e 16 disciplinanti la determinazione della tariffa ad uso domestico e non domestico:

Art. 14 – Riduzioni e Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori delle zone urbane in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 50%.

2. Per i locali delle utenze domestiche non residenziali, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo si applicano, per convenzione, i coefficienti tariffari previsti per i nuclei familiari composti da 2 soli componenti fatta salva diversa dichiarazione da parte dell'intestatario, contenuta in idonea certificazione e comprovante un numero inferiore di occupanti o componenti il nucleo familiare da presentare all'Ente nei termini di cui all'art.20 comma 5.

2. BIS In caso di utenza detenuta da soggetti che con il proprio nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente in altra abitazione ricadente nel territorio comunale, a detta utenza verrà applicata una agevolazione consistente nell'impiego, come parametro di calcolo, di un nucleo familiare convenzionale di una sola unità; per l'abitazione di residenza, invece, verrà applicato il numero di componenti risultante dallo stato di famiglia¹;

2. TER Sono esentati dal pagamento della TARI coloro che conducono un immobile e che assumono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata².

2. QUATER I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo esclusivamente in caso di improduttività di rifiuti anche solo potenziale, condizione che sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche qualora manchino le utenze essenziali quali acqua, luce e gas, anche condominiali, e non siano presenti arredi di alcun genere².

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono applicate in via convenzionale, mentre le eventuali rettifiche dichiarative di parte decorrono dall'anno successivo a quello a cui l'istanza si riferisce, salvo che non venga richiesto nella dichiarazione di inizio possesso e/o detenzione. Le riduzioni e/o esenzioni cessano a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione della

¹ Modificato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 29.04.2016

² Modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 27.03.2017

stessa senza necessità di dichiarazione.

Art. 14 – Riduzioni e Agevolazioni per le utenze domestiche - modificato

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori delle zone urbane in cui è effettuata la raccolta con minor frequenza, la tassa è ridotta del 60%.

2. Per i locali delle utenze domestiche non residenziali, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo si applicano, per convenzione, i coefficienti tariffari previsti per i nuclei familiari composti da 2 soli componenti fatta salva diversa dichiarazione da parte dell'intestatario, contenuta in idonea certificazione e comprovante un numero inferiore di occupanti o componenti il nucleo familiare da presentare all'Ente nei termini di cui all'art.20 comma 5.

2. BIS In caso di utenza detenuta da soggetti che con il proprio nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente in altra abitazione ricadente nel territorio comunale, a detta utenza verrà applicata una agevolazione consistente nell'impiego, come parametro di calcolo, di un nucleo familiare convenzionale di una sola unità; per l'abitazione di residenza, invece, verrà applicato il numero di componenti risultante dallo stato di famiglia³;

2. TER Sono esentati dal pagamento della TARI coloro che conducono un immobile e che assumono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata⁴.

2. QUATER I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo esclusivamente in caso di improduttività di rifiuti anche solo potenziale, condizione che sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche qualora manchino le utenze essenziali quali acqua, luce e gas, anche condominiali, e non siano presenti arredi di alcun genere².

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono applicate in via convenzionale, mentre le eventuali rettifiche dichiarative di parte decorrono dall'anno successivo a quello a cui l'istanza si riferisce, salvo che non venga richiesto nella dichiarazione di inizio possesso e/o detenzione. Le riduzioni e/o esenzioni cessano a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione della stessa senza necessità di dichiarazione.

4. Nell'applicazione delle agevolazioni sulle utenze domestiche si precisa che ai fini del calcolo dell'importo da pagare, ove si abbia diritto a più riduzioni, verrà applicata un'unica agevolazione ovvero quella più favorevole al contribuente.

Art. 16 – Agevolazioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

Art. 16 – Agevolazioni per le utenze non domestiche - modificato

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il

³ Modificato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 29.04.2016

⁴ Modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 27.03.2017

coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

3. Nell'applicazione delle agevolazioni sulle utenze non domestiche si precisa che ai fini del calcolo dell'importo da pagare, ove si abbia diritto a più riduzioni, verrà applicata un'unica agevolazione ovvero quella più favorevole all'utenza.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la modifica regolamentare di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lamezia Terme, li 26/03/2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Antonino Costantino

*(Documento sottoscritto digitalmente. Firma autografa
sostituita dall'indicazione del nome e cognome a mezzo
stampa)*

**COSTANTINO
ANTONINO**

Firmato digitalmente da COSTANTINO ANTONINO
ND: c=IT, sn=COSTANTINO, givenName=ANTONINO,
serialNumber=TINIT-CSTNNN74R16I754L, cn=COSTANTINO
ANTONINO, dnQualifier=LOCA2018011232517090
Data: 2019.03.26 17:22:08 +01'00'